

Oggetto Gruppo NOLOBUSESERVIZI S.r.l.s. – Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza – Servizio di tipologia commerciale Autolinea: Collegno-Torino-Chivasso-Aeroporto di Milano Malpensa – Validità: fino al 01 febbraio 2023.

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la Società Gruppo NOLOBUSESERVIZI S.r.l.s., c.f. 11436750018, con sede legale in San Francesco al campo (TO), via Torino 115, iscritta al Registro Elettronico Nazionale con codice n. 57465 del 10/05/2016, ad esercitare il seguente servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza, di tipologia commerciale fino al 01 febbraio 2023:

Autolinea Collegno - Torino - Chivasso - Aeroporto di Milano Malpensa

come da percorsi, lunghezze, fermate, orari, frequenze riportati nei programmi di esercizio allegati (Allegato 1).

Per l'esercizio dell'autolinea la Società Gruppo NOLOBUSESERVIZI si è associata in Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti con le seguenti aziende:

1. Ditta MASALA Adriano,OMISSIS..., con sede legale in Giaglione (TO), Fraz. San Gregorio 1, iscritta al Registro Elettronico Nazionale con codice n. 58101;
2. Passione Bus S.r.l.s., c.f. 11287210014, con sede legale in Nichelino (TO), via Ponchielli 20, iscritta al Registro Elettronico Nazionale con codice n. 44463;
3. New Group PV S.r.l., c.f. 03656500042, con sede legale in Fossano, piazza 27 marzo 1861, iscritta al Registro Elettronico Nazionale con codice n. 57522.

Le società associate hanno comunque conferito alla Società NOLOBUSESERVIZI mandato speciale collettivo con rappresentanza.

La responsabilità dell'esercizio è affidata:

- per le corse che saranno effettuate dalla Società NOLOBUSESERVIZI:
alla Sig.ra REANO Bianca Candida,OMISSIS.....
- per le corse che saranno effettuate dalla Ditta MASALA Adriano:
al Sig. MASALA Adriano,OMISSIS.....;
- per le corse che saranno effettuate dalla Società PASSIONE BUS:
al Sig. CODORI Marius,OMISSIS.....;
- per le corse che saranno effettuate dalla Società NEW GROUP PV S.r.l.:
alla Sig.ra PAROLA Ileana,OMISSIS.....

Motivazione

L'Agenzia della Mobilità Piemontese gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti e in particolare, con riguardo all'ambito metropolitano, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti².

Tra queste, e con riferimento alle competenze conferite dalla Provincia e dai Comuni soggetti di delega, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni³.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, con deliberazione 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009⁴.

La Società Gruppo NOLOBUSERVIZI S.r.l.s. ha presentato all'Agenzia richiesta di autorizzazione all'esercizio di un servizio di trasporto di persone su strada non contribuito, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa come meglio descritto nei dettagli della Domanda di Autorizzazione al trasporto pubblico di linea non contribuito prot. Agenzia n. 147 del 08/01/2019, nei relativi allegati e nelle successive integrazioni trasmesse con nota prot. n. 11726 del 27/11/2019 e con email del 31/12/2019.

E' stato verificato, tra l'altro, che:

- l'autorizzazione ha per oggetto collegamenti automobilistici aventi caratteristiche di tipo extraurbano interessanti l'ambito delle regioni Piemonte e Lombardia ma evidentemente destinati ai residenti in Piemonte in arrivo o diretti all'aeroporto di Milano Malpensa;
- il servizio in oggetto risulta coerente con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti;
- Il servizio è per tipologia "commerciale", in quanto frutto di un'iniziativa commerciale dell'azienda di trasporto, rivolto ad un pubblico indeterminato che accede al servizio pagando una tariffa predeterminata.

e, più in generale, che gli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia risultano rispettati.

Attenzione

Agli autobus autorizzati all'effettuazione del servizio è rilasciato uno specifico documento riportante la targa del mezzo e la denominazione della linea autorizzata. Tale documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ai sensi dell'art. 87 comma IV del D.L. 285/92 e accompagnato da copia dell'autorizzazione rilasciata per l'effettuazione del servizio.

La presente autorizzazione è relativa all'esercizio del servizio di linea in oggetto e non costituisce titolo all'occupazione delle aree destinate alle fermate e, in particolare, alle soste ai capilinea. L'utilizzo del suolo rimane di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati o degli Enti proprietari. Nel caso in cui questi neghino espressamente il proprio benessere all'utilizzo degli spazi di fermata o di sosta capolinea, la presente autorizzazione dovrà considerarsi immediatamente revocata.

La presente autorizzazione potrà pertanto essere revocata su semplice richiesta della Città di Collegno, che con nota prot. n. 23856 del 21/03/2019 ha preventivamente

espresso il proprio benessere alla realizzazione di un'area di capolinea in Collegno - piazzale Tricolore (all'intersezione tra via Venaria e la strada Torino-Pianezza), condizionandolo però alla realizzazione di alcune opere, tra cui l'installazione di un servizio igienico dedicato al fine di garantire l'igiene e il decoro pubblico.

L'effettiva attivazione del servizio potrà avvenire, inoltre, solo previo consenso della Società SEA, che gestisce l'aeroporto di Milano Malpensa. In assenza di tale consenso la presente autorizzazione dovrà considerarsi immediatamente revocata senza alcun obbligo di indennizzo.

La Società destinataria della presente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti richiesti intervenga successivamente al suo rilascio. Il venir meno dei requisiti richiesti, ivi compresa la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva potrà essere causa di decadenza dell'Autorizzazione.

La presente autorizzazione potrà pertanto essere revocata senza obbligo d'indennizzo:

- nel caso in cui i Comuni interessati o gli Enti proprietari neghino il proprio benessere all'utilizzo degli spazi di fermata o di sosta capolinea.
- allorquando la verifica di coerenza dei Servizi in oggetto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, così come programmati nel Programma Triennale dei servizi di Agenzia dia esito negativo - (deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, 13/1 del 21/12/2007 - indirizzo n.2).
- nel caso in cui si verifichi la non veridicità di quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione. o uno o più dei requisiti ivi previsti venga meno prima della sua scadenza.
- nel caso in cui il servizio non venga effettuato nelle modalità previste dalla presente autorizzazione, non rispetti il percorso o le fermate autorizzate o venga effettuato con veicoli differenti da quelli autorizzati.

Gli autobus impiegati nel servizio dovranno rispettare le prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (*"Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso"*) contenute nello Stralcio di piano per la mobilità approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006.- indirizzo n. 8⁵.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 03 febbraio 2020

Proposta di Determinazione n. 23 del servizio - SERVIZI ALLA MOBILITA'

¹ Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 che hanno esteso a tutto il territorio regionale la competenza della "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale" e ne hanno mutato la denominazione in: "Agenzia della Mobilità Piemontese"

³ Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 co 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.

⁴ Gli indirizzi ridefiniti dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007, come modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009, sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al d.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorché la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamento del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A, B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).

⁵ Le prescrizioni di cui ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 sono le seguenti:

2. *entro il 1 ottobre 2008, le emissioni di polveri dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in Piemonte, già circolanti con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione (EURO 1, EURO 2 ed EURO 3) dovranno essere migliorate mediante idonei sistemi per l'abbattimento del particolato.*
4. *a partire dal 1 ottobre 2010 è definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.*

I termini per l'attuazione della misura 2.1.1. sono stati successivamente prorogati con la D.G.R. n. 69-704 del 27/09/2010, con la D.G.R. n. 64-3251 del 30/12/2011, con la D.G.R. n. 58-5180 del 28/12/2012 e, infine, con la D.G.R. n. 50-6968 del 23/12/2013 e, infine, con la D.G.R. n. 34-3543/2016 che ha parzialmente modificato la precedente D.G.R. n. 50-6968 fissando per la decorrenza del divieto di circolazione sancito dallo Stralcio di Piano della mobilità le scadenze seguenti:

- a partire dal 01/01/2016 per i veicoli Diesel pre Euro ed Euro 0;
- a partire dal 01/01/2018 per i veicoli Euro 1 e Euro 2 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato.